CAMERA DEI DEPUTATI N. 2650-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FANTOZZI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MASERA)

E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(CORONAS)

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

Presentato il 10 giugno 1995

(Relatore: **Pierangelo PALEARI**)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 29 giugno 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 30 giugno 1995 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.**
ART. 1.	ART. 1.
È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.	Il decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis)* nel comma 16-*quater*, le parole: "ai carabinieri o alla polizia di Stato" sono sostituire dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici IVA o ai carabinieri o alla polizia di Stato" »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1995 e per la presentazione delle relative dichiarazioni e denunce »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-*bis*. È costituito presso gli uffici delle imposte dirette uno speciale elenco dei creditori dello Stato. In tale elenco sono iscritti i soggetti che, avendo subito rilevanti danni a seguito di calamità naturali dichiarate tali con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno diritto all'immediata restituzione dei crediti vantati nei confronti dello Stato a titolo di imposte dirette.

4-*ter*. Con apposito decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze pubblica il modello e le istruzioni per l'iscrizione allo speciale elenco di cui al comma 4-*bis*, le modalità e i tempi con cui erogare i rimborsi agli iscritti.

4-*quater*. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, si intende rilevante il danno determinato ai sensi del comma 16-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 ».

All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, e al comma 5, primo periodo, le parole: « autorità di pubblica sicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « autorità prefettizia ».

All'articolo 3:

al comma 3, la lettera c) *è soppressa;*

il comma 5 è soppresso.

Decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 134 del 10 giugno 1995.*

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole « 30 aprile 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 »;

b) nel comma 5 le parole « 30 aprile 1995 », « 5 maggio 1995 » e « 5 giugno 1995 » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « 31 ottobre 1995 », « 5 novembre 1995 » e « 5 dicembre 1995 »;

c) nel comma 6 le parole « 30 aprile 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 » e le parole da « i medesimi soggetti »

fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « i medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1995 ed al relativo versamento entro il 5 dicembre 1995, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;

d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole « quattro mesi » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il 30 novembre 1995 »;

e) nel comma 11, le parole « Il versamento delle somme dovute » sono sostituite dalle seguenti: « Il versamento delle somme dovute entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 e delle somme relative all'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995 »;

f) nel comma 12-*bis*, primo periodo, le parole « 20 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 1995 ».

2. Le disposizioni del comma 1, lettera *d)*, non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento di termini previsto dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 20 dicembre 1995 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per il versamento in acconto dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995, e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Agli oneri, a carico dei comuni, conseguenti all'attuazione del presente comma, determinati in lire 40 miliardi, si fa fronte attraverso l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, dopo le parole « sono portate » sono aggiunte le seguenti: « , nel limite massimo di lire 50 miliardi ». Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in favore degli enti locati colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).

1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La denuncia è affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.

3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.

4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.

5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza. Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfetaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994 recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, sono aggiunti i seguenti commi:

« 9-*bis*. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995.

9-*ter*. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la

seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-*bis* che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ARTICOLO 3.

(Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni).

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, numero 2-*bis)*, dopo le parole « prosciutto cotto », sono aggiunte le seguenti: « (v.d. ex 16.02) »;

b) l'articolo 16-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 16-*bis*. - *(Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA). - 1.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*;";

b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.";

c) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.";

d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;";

e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.";

f) nell'articolo 19-*bis*, sesto comma, dopo le parole "Se i beni ammortizzabili" sono inserite le seguenti: "o comunque gli immobili". »;

c) all'articolo 34, comma 5, le parole « di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti »;

d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole « 31 maggio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1995 »; al terzo periodo, le parole « all'ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « agli ultimi due periodi »;

e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, lettera *b)*, dopo le parole « prodotti editoriali. » sono inserite le seguenti: « di antiquariato; »; nello stesso comma, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: « *b-bis)* al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato. »;

2) al comma 6, le parole « Il margine di cui al comma 1 è determinato globalmente » sono sostituite dalle seguenti: « Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente »; nello stesso comma: le parole « lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *b)* e *b-bis)* »; le parole « di libri » sono sostituite dalle seguenti: « di prodotti editoriali di antiquariato »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'ipotesi di applicazione del margine globale »;

3) al comma 10, le parole « Agli effetti della presente sezione » sono sostituite dalle seguenti: « Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine »; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole « mezzi di trasporto usati » sono inserite le seguenti: « da chiunque »;

f) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « acquistati o importati a decorrere dalla stessa data »; nello stesso comma, ultimo periodo, le parole « entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque mesi »;

g) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3-*bis*) le parole « entro il » sono sostituite dalle seguenti: « entro i venti giorni successivi al ».

2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) è sostituito dal seguente:

« 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate; ».

3. Alla tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 9), dopo le parole « ex 10.07 » sono aggiunte le seguenti: « , ex 21.07.02 »;

b) il numero 31) è sostituito dal seguente:

« 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie; »;

c) nel numero 36), dopo le parole « radiodiffusioni circolari » è soppressa la parola: « pubbliche » e dopo le parole « delle radiodiffusioni » è soppressa la parola: « pubbliche ».

4. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)*, e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995.

5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni della legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo.

ARTICOLO 4.

(Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica).

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, comma 6, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 1996 » sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera *a)*, si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera *b)*, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo. »;

b) all'articolo 19-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3, dopo le parole « 31 dicembre 1994 », ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: « ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995 »;

2) nel comma 5, primo periodo, le parole « inferiore a lire 5 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « fino a lire 5 miliardi »;

c) nell'articolo 2, commi 2 e 6, le parole « decorrenti da esercizi precedenti » sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b*-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentatae dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ».

3. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo le parole « e loro consorzi » sono aggiunte le seguenti: « nonché i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si fa luogo a rimborsi.

5. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonchè sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali».

6. I *canoni per i beni patrimoniali e demaniali* dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze.

9. Al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole « 28 aprile 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1995 ».

10. Il termine per l'applicabilità dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole « 72, commi 2, 3 e 4, » sono sostituite dalle seguenti: « 72, commi 2 e 4, ».

ARTICOLO. 5.

(Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese).

1. La sospensione del pagamento delle imposte da parte di imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intende operante sino al 30 novembre 1995.

2. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori di cui al comma 1, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*
FANTOZZI, *Ministro delle finanze.*
MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*
CORONAS, *Ministro dell'interno.*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2650A
Lire 500